

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
PROVINCIA DI GORIZIA

**AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI
GIUDICI POPOLARI**

Iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalle legge 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;

RENDE NOTO

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di Giudice Popolare di Corte d'Assise o di Corte di Assise di Appello, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, non piu' tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.

I giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- c) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
- d) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello.

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attivita' di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla residenza comunale, 04/04/2017

IL SINDACO

Livio VECCHIET